

Civile Ord. Sez. 6 Num. 16216 Anno 2019

Presidente: D'ASCOLA PASQUALE

Relatore: SABATO RAFFAELE

Data pubblicazione: 18/06/2019

ORDINANZA

sul ricorso 26462-2017 proposto da:

LIVA GUIDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FRANCESCO SAVERIO NITTI 21, presso lo studio dell'avvocato FORTUNATO MARRAZZO, rappresentato e difeso da se stesso;

- ricorrente -

contro


FLAUTO ANNA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LOMBARDO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1465/2017 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 06/04/2017;



udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 17/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott.
RAFFAELE SABATO.





17.10.2018 n. 43 RG 26462-17 Liva Guido c. Flauto Anna FIN

Rilevato che:

1. Con sentenza depositata il 06/04/2017 la corte d'appello di Milano ha rigettato l'appello proposto dall'avv. Guido Liva nei confronti di Anna Flauto avverso pronuncia del tribunale di Milano di rigetto di domanda tesa a ottenere condanna al pagamento di compenso per attività professionale di avvocato.
2. A sostegno della decisione la corte d'appello ha considerato:
 - doversi la domanda subordinata svolta da Anna Flauto di riquantificazione del credito del professionista ritenere incompatibile con l'eccezione di prescrizione presuntiva dalla stessa avanzata ex art. 2956 secondo comma cod. civ., dunque da rigettarsi a differenza di quanto statuito dal tribunale;
 - essere comunque pregiudicato l'esito della lite dal giuramento decisorio deferito alla signora Flauto e reso dalla stessa in senso sfavorevole all'avv. Liva, dovendo conseguentemente rigettarsi l'appello pur a fronte di quanto dinanzi affermato.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Guido Liva su due motivi illustrati da memoria. Ha resistito con controricorso Anna Flauto.
4. Su proposta del relatore, il quale ha ritenuto che il ricorso potesse essere dichiarato manifestamente infondato, con la conseguente definibilità nelle forme dell'art. 380-bis cod. proc. civ., in relazione all'art. 375, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., il presidente ha fissato l'adunanza della camera di consiglio, nella quale il collegio ha deciso in conformità come in appresso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



Considerato che:

1. Con il primo motivo si deduce violazione degli artt. 2959 e 2960 cod. civ., censurandosi come erronea la sentenza impugnata (p. 4 della stessa) nella parte in cui ha affermato che, essendo il deferimento del giuramento decisorio libera scelta della parte, essa ne assume i rischi, consapevole dell'insuperabilità dei suoi effetti e dell'inammissibilità di altre deduzioni istruttorie. Si fa valere come il giuramento fosse stato deferito in via subordinata e come l'argomento della corte d'appello, secondo cui andrebbe necessariamente tenuto conto dell'esito del giuramento pur a fronte di altro materiale probatorio, violerebbe il diritto di difesa.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione dell'art. 276 cod. proc. civ., affermandosi l'obbligo del giudice – disatteso dalla corte d'appello nel caso di specie – di decidere gradatamente le questioni.

3. I motivi, strettamente connessi, vanno esaminati congiuntamente e dichiarati infondati.

3.1. Va anzitutto affermata, in conformità con un fermo orientamento giurisprudenziale applicativo dell'art. 2736 (per cui dal giuramento si fa "dipendere" l'esito della lite) e dell'art. 2738 cod. civ. (per cui "se è stato prestato il giuramento ... l'altra parte non è ammessa a provare il contrario"), che non rileva il deferimento subordinato del giuramento, che va ammesso in ogni caso. In tal senso questa corte (cfr. ad es. Cass. n. 11964 del 17/05/2010 e n. 10653 del 13/12/1994; *contra*, a quanto consta, Cass. n. 2854 del 11/02/2005) afferma che il giudice di merito deve sempre disporre il giuramento decisorio, benché deferito in via subordinata, anche se i fatti con esso dedotti siano stati già accertati o esclusi in base alle risultanze probatorie, purché il contenuto del giuramento abbia il carattere della decisorietà in ordine al *thema decidendum* oggetto della controversia.



3.2. Va poi affermato, in aggiunta a quanto innanzi, che neppure incide sulla fattispecie il principio di gradata decisione delle questioni. Come si evince dall'art. 276 cod. proc. civ., il principio di graduazione delle questioni è riferito alla deliberazione del provvedimento decisorio, mentre non sussiste alcun principio giuridico (anche al precedente principio collegato) da cui si evinca un obbligo del giudice di attenersi all'ordine di esame delle istanze di ammissione delle prove costituenti o, ancor più, delle risultanze istruttorie proposte da una parte. In particolare, i predetti artt. 2736 (per cui dal giuramento si fa "dipendere" l'esito della lite) e 2738 cod. civ. (per cui "se è stato prestato il giuramento ... l'altra parte non è ammessa a provare il contrario") impongono che al giuramento decisorio reso consegua l'inammissibilità di ogni istanza istruttoria e l'irrilevanza delle prove già assunte.

3.3. In tal senso, va data continuità alla giurisprudenza (v. Cass. n. 1901 del 27/01/2009) secondo la quale il giudice del merito deve sempre ammettere il giuramento decisorio, sia esso *de scientia* o *de veritate*, ed, in particolare, anche quando dalla confessione giudiziale o stragiudiziale o da altra prova privilegiata, già risulti provata una situazione di fatto contraria a quella che con il giuramento si intende provare. Il giuramento decisorio, in quanto mezzo ordinato a troncare la lite mediante il supremo appello che una parte fa alla coscienza dell'avversario, deve essere ammesso anche quando i fatti dedotti siano stati accertati o esclusi dalle risultanze di causa e anche se sia stato deferito in via subordinata, con la sola necessità che i fatti per i quali è deferito abbiano il requisito della decisorietà (così Cass. n. 10653 del 13/12/1994).

4. In definitiva, essendo nel loro complesso infondati i motivi, il ricorso va rigettato, regolandosi le spese secondo soccombenza e secondo la liquidazione di cui al dispositivo; ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 va dato atto del sussistere dei



presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

P.Q.M.

la corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione a favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200 per esborsi ed euro 3.500 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 dà atto del sussistere dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, in data 17/10/2018

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized 'F' or similar character.